

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incendi rilevanti connessi con determinate attività industriali

COM(88) 124 def./2

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 1988)

(88/C 119/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE ⁽¹⁾ concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi;

considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi presenta un rischio di incidenti rilevanti, sia nel caso in cui il deposito è connesso ad un'attività industriale, sia nel caso in cui il deposito è isolato o situato sul terreno di un impianto senza essere connesso ad una attività industriale;

considerando che è necessario estendere le disposizioni della direttiva 82/501/CEE ai depositi di sostanze o preparati pericolosi alla rinfusa o in imballaggi;

considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi, al quale deve applicarsi la direttiva 82/501/CEE, può essere individuato mediante un elenco di prodotti chimici o mediante un elenco di categorie di pericolo, in conformità delle prescrizioni di classificazione e di etichettatura stabilite in altre direttive comunitarie pertinenti, con indicazione dei rispettivi quantitativi limite; che tali categorie di sostanze o preparati devono essere quelli classificati come «molto tossici», «tossici», «comburenti», «estremamente infiammabili» e «facilmente infiammabili»;

considerando che si devono rafforzare e definire meglio le disposizioni concernenti l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE, al fine di garantire che qualsiasi persona che possa essere colpita da un incidente rilevante, dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5, sia adeguatamente ed efficacemente informata, in forma armonizzata su tutto il territorio della Comunità, di tutte le questioni relative alla sicurezza; considerando che le zone e le persone che possono essere colpite sono definite dai piani di emergenza delle attività industriali;

considerando che è necessario che il contenuto delle informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE sia chiaramente specificato;

considerando che, per mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, le persone interessate devono conoscere i rischi potenziali e le misure da adottare; che è necessario che tali informazioni siano comunicate in modo attivo alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno dei mezzi d'informazione del pubblico, come volantini o opuscoli d'informazione;

considerando che il Consiglio dei ministri dell'ambiente ha invitato la Commissione, con la risoluzione adottata il 24 novembre 1986, a riesaminare le misure comunitarie per prevenire incidenti gravi e limitarne le conseguenze e, se necessario, a presentare adeguate proposte;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/501/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri vigilano affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi del-

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

l'articolo 5, siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente.

Le informazioni devono essere comunicate alle persone summenzionate indipendentemente da una loro richiesta e devono anche essere pubblicate. Tali informazioni devono contenere almeno gli elementi indicati all'allegato VII e devono essere ripetute e aggiornate a intervalli adeguati.»

2. L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
3. L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato VII.

Articolo 2

1. Nel caso di attività industriali esistenti che sono soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE in seguito all'adozione di questo emendamento, la presente direttiva si applica entro il (24 mesi dalla notifica).

2. Anche in questo caso la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 82/501/CEE, deve essere presentata all'autorità competente entro il (24 mesi dalla notifica) e la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata alle autorità competenti entro il (5 anni dalla notifica).

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente notifica entro il (18 mesi dalla notifica). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Allegato II

Deposito di sostanze pericolose diverso da quello indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo capoverso

Per deposito si intende il deposito di sostanze pericolose in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, escluso il caso in cui il deposito sia associato ad un impianto di cui all'allegato I.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore di 500 m.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime, che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

PARTE I

Sostanze

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) ≥	
	Per l'applicazione degli articoli 3 e 4	Per l'applicazione dell'articolo 5
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (*)	350	2 500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (*)	1 250	10 000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno liquido	200	2 000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2-Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50
22. Bromuro di metile (Mono bromo metano)	20	200
23. Isocianato di metilene	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2-Dibromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Diisocianato di toluilene (TDI)	5	50

(*) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso.

(*) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

PARTE II

Categorie di sostanze e preparati non specificatamente indicati nella parte I

Le quantità di sostanze e preparati diversi della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (*)	Quantità (tonnellate) >	
	Per l'applicazione degli articoli 3 e 4	Per l'applicazione dell'articolo 5 (2)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	5	10
2. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici», «tossici», «comburenti» o «esplosivi»	10	100
3. Sostanze e preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» (3)	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze gassose di cui al numero 2) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» (4)	5 000	50 000

(1) Le categorie di sostanze e preparati sono definite nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- direttiva 73/173/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi);
- direttiva 77/728/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle pitture, vernici, inchiostri a stampa, adesivi e prodotti simili;
- direttiva 78/631/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (pesticidi);
- direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (in discussione).

(2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) terzo capoverso si applicano quando è opportuno.

(3) Questa voce comprende i gas infiammabili conformi all'allegato IV, lettera c), punto i).

(4) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV, lettera c), punto ii).

ALLEGATO II

Allegato VII

Informazioni che devono essere comunicate al pubblico in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1

- a) Nome della società e indirizzo.
- b) Titolo della persona che fornisce le informazioni.
- c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative in vigore, concernenti le attività industriali, e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
- d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta.
- e) I nomi comuni o, se non è possibile, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze, che potrebbero causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.
- f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.

- g) Particolari sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.
- h) Particolari sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.
- i) Garanzia che la società ha adottato adeguate disposizioni in loco, ivi compreso il collegamento con i servizi di emergenza, per far fronte a incidenti prevedibili e minimizzarne gli effetti.
- j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
- k) Particolari su come si possono ottenere ulteriori informazioni, come le informazioni generali sulle misure preventive di sicurezza adottate nell'attività industriale e sul piano di emergenza, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie

COM(88) 163 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 aprile 1988)

(88/C 119/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'attuazione della politica agraria comune esige che si identifichino e si misurino, con la massima esattezza e rapidità possibili, le aree destinate alla coltivazione dei principali prodotti ed in particolare quelle che beneficiano di aiuti alla produzione per unità di superficie;

considerando che per la gestione dei mercati agricoli è necessario disporre in tempo utile di stime affidabili della produzione a livello regionale;

considerando che anche la possibilità di disporre di previsioni circa la produzione nei paesi terzi delle colture che esercitano la maggiore incidenza sui mercati mondiali costituisce un elemento utile per la gestione dei mercati agricoli, nonché per l'assunzione di decisioni autonome da parte della Comunità;

considerando che, al contrario dei sistemi statistici e previsionali attualmente applicati in agricoltura, il telerilevamento è in grado di soddisfare le esigenze summenzionate; che esso può permettere di aumentare la precisione, l'obiettività, la rapidità e la frequenza delle osservazioni per la raccolta dei dati statistici; che può consentire un

perfezionamento dei modelli di previsione agricola, in particolare con la creazione di modelli regionali;

considerando che il telerilevamento deve integrarsi nei sistemi statistici già esistenti quale strumento in grado di compensare specifiche carenze o inadeguatezze e di sostituire sempre più taluni aspetti dei lavori attualmente svolti;

considerando che il telerilevamento può comportare applicazioni specifiche o complementari nella preparazione e nella raccolta delle statistiche agrarie;

considerando che è opportuno acquisire, di concerto con il comitato di statistica agraria, l'esperienza fatta dagli Stati membri in materia di integrazione del telerilevamento nei sistemi statistici esistenti;

considerando che il telerilevamento può contribuire alla convergenza tra i vari sistemi di statistiche agrarie degli Stati membri fornendo uno strumento per la raccolta e la trasmissione delle informazioni;

considerando che esso permette di ipotizzare futuri risparmi, sia diretti sui costi di predisposizione dei piani di campionamento e di raccolta dei dati statistici, sia indiretti sulle spese del FEAOG;

considerando che è necessario sviluppare le applicazioni operative del telerilevamento nelle statistiche agrarie a breve, medio e lungo termine, nonché proseguire le azioni avviate;